

# COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

PROVINCIA DI PARMA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**

**N. 22**

SESSIONE :  Ordinaria  Straordinaria  Urgente

**Data 31.05.2022**

CONVOCAZIONE :  1°  2°

**OGGETTO: TARIFFE TASSA RIFIUTI T.A.R.I. ANNO 2022. APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno, del mese di maggio alle ore 17,18 è convocato il Consiglio Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge. Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza ai sensi del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/11/2021.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	SPIGAROLI MASSIMO	x		9	VIETTA GIANLUCA	x	
2	VIGHI ELIA	x		10	GALLI GIUSEPPE	x	
3	MAINARDI BRUNELLA	x		11	NASIC ALMA		x
4	GATTI GIACOMO	x		12	GNAPPI ALBERTO	x	
5	ARIOZZI FEDERICA	x		13	STECCONI FABRIZIO	x	
6	ALLEGRI STEFANO	x					
7	ZANTEDESCHI PIO		x				
8	CAPPA DAVIDE		x				

Risultano assenti i Consiglieri: Zantedeschi Pio, Cappa Davide, Nasic Alma.

Totale PRESENTI N. 10 – ASSENTI N. 3

Presiede il Sig. Spigaroli Massimo, nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Elena Beduschi, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Sindaco, accertato con l'assistenza del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti del Consiglio, essendo presenti n. 10 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni – dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito dell'ingresso del Consigliere Cappa Davide, al punto n. 2 dell'o.d.g., i Consiglieri comunali presenti risultano . 11.

Illustra l'Assessore Allegri Stefano.

Oggetto: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022. APPROVAZIONE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);

### RICHIAMATI:

- il comma 169 dell'art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296 secondo cui *“gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno...”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto-legge 228/2021 (cd. Milleproroghe) convertito nella legge 15/2022 e modificato dal Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 a mente del quale: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del Decreto-legge 228/2021 (cd. Milleproroghe) convertito nella legge 25/2022 a mente del quale: *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto del legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021,*

*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022”;*

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 28 giugno 2021 il quale prevede che le tariffe della tassa rifiuti sono determinate sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e validato dall'autorità competente;

ATTESO che il Piano finanziario dei costi di gestione del servizio rifiuti per l'anno 2022 è stato approvato da ATERSIR con delibera del Consiglio Locale di Parma n. 20 del 19/05/2022, validato con successiva deliberazione n. 52 del 20/05/2022 del Consiglio d'Ambito e questo Consiglio Comunale ne ha preso atto in data odierna in questa stessa seduta;

TENUTO CONTO che dal 01.01.2018 l'Amministrazione Comunale effettua il progetto di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti da ogni utenza, collegato ad un sistema di calcolo dei corrispettivi dovuti attraverso un sistema di conteggio informatizzato delle vuotature dei contenitori adibiti al rifiuto residuo;

CONSIDERATO che è previsto il numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni della raccolta dei rifiuti indifferenziati, che verrà ricompreso nella quota variabile e che verrà addebitato agli utenti dandone evidenza negli avvisi di pagamento; qualora gli svuotamenti fossero inferiori alla quota minima, l'utente pagherà comunque il numero minimo di svuotamenti, in caso contrario e cioè, qualora gli svuotamenti fossero superiori alla quota minima già pagata dall'utente nelle fatture di acconto, lo stesso pagherà ogni svuotamento aggiuntivo rispetto la quota minima e tale somma sarà conguagliata a debito l'anno successivo;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRECISATO che la quota variabile della tariffa di cui sopra prevede uno sconto pari al 20,00% in sede di fatturazione degli acconti 2022;

RITENUTO di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2022 così come specificato nell'Allegato "A" alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti

applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTA:

- la delibera di g.c. n. 73/2020 di nomina del funzionario responsabile della TARI;
- l'istruttoria predisposta dal funzionario responsabile della TARI, rag. Elisa Cottarelli, in merito alla correttezza nella determinazione della Tariffa TARI tale da garantire la copertura al 100% del Pef 2022;;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del Tuel i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario D.ssa Elisabetta Civetta, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dal responsabile della TARI;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Consiglieri Galli Giuseppe, Gnappi Alberto, Stecconi Fabrizio) legalmente espressi;

**DELIBERA**

DI APPROVARE, come riportato nell'allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

DI STABILIRE nella misura del 20% la riduzione della quota variabile per le utenze domestiche e non domestiche e di articolare le vuotature minime come illustrato nell'allegato “B” alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Di incaricare il funzionario Responsabile della TARI per l'adozione dei provvedimenti conseguenti ed attuativi della presente deliberazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Presidente;

Considerata l'urgenza di dar corso agli ultimi adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Consiglieri Galli Giuseppe, Gnappi Alberto, Steconi Fabrizio) legalmente espressi;

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

▶ **Il Sindaco**  
Spigaroli Massimo

▶ **Il Segretario Comunale**  
Avv. Elena Beduschi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del  
"Codice dell'Amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

---

Polesine Zibello, lì